Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1201-B

Legge di delegazione europea 2018

(Approvato dal Senato – A.S. 944)

N. 129 – 18 settembre 2019

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1201-B

Legge di delegazione europea 2018

(Approvato dal Senato – A.S. 944)

N. 129 – 18 settembre 2019

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.
La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).
L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile
☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ *bs_segreteria@camera.it*

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ *com_bilancio@camera.it*

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA ..... - 3 -

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI ..... - 4 -

ARTICOLO 4, COMMI DA 3 A 9 ..... - 4 -

PROCEDURA PER LA DESIGNAZIONE DI TRE CANDIDATI AL POSTO DI PROCURATORE EUROPEO ..... - 4 -

ARTICOLO 6 ..... - 5 -

ADEGUAMENTO ALLA DECISIONE QUADRO 2002/584/GAI, SUL MANDATO D'ARRESTO EUROPEO ..... - 5 -

ARTICOLO 12, COMMA 3, LETT. D) ED E) ..... - 5 -

DELEGA IN MATERIA DI PRODOTTI FITOSANITARI ..... - 5 -

ARTICOLO 14, COMMA 1, LETTERA C) ..... - 7 -

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/849, IN MATERIA DI VEICOLI FUORI USO, PILE E ACCUMULATORI E RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE ..... - 7 -

ARTICOLO 16, COMMA 1, LETT. E) E G) ..... - 8 -

RIFIUTI, IMBALLAGGI E RIFIUTI DI IMBALLAGGIO ..... - 8 -

ARTICOLO 22 ..... - 9 -

DELEGA IN MATERIA DI CODICE DOGANALE DELL'UNIONE ..... - 9 -

ARTICOLO 25 ..... - 10 -

DELEGA IN MATERIA DI MERCATO INTERNO DEL GAS NATURALE ..... - 10 -

ALLEGATO A, N. 25 ..... - 12 -

DELEGA IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA ..... - 12 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	**1201-B**
Titolo:	**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018**
Iniziativa:	**governativa**
Relazione tecnica (RT)	presente, riferita al testo presentato alla Camera
Iter al Senato:	approvato, con modificazioni, in seconda lettura
Relatore per la Commissione di merito:	Scerra
Gruppo:	M5S
Commissione competente:	XIV (Politiche UE)

PREMESSA

Il disegno di legge reca "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018".

Il provvedimento, già approvato dalla Camera, è stato modificato dal Senato. Il testo originario risultava corredato di relazione tecnica.

Al momento della redazione della presente Nota, non risulta pervenuta la relazione tecnica aggiornata alla luce delle modifiche introdotte dal Senato.

Durante l'esame presso il Senato è stata presentata una relazione tecnica relativa all'emendamento 1.3, del Governo, che modifica l'Allegato A al disegno di legge (si rinvia in proposito alla scheda relativa a tale Allegato); gli altri emendamenti non sono corredati di relazione tecnica e non risulta presentata ulteriore documentazione tecnica del Governo presso la 5^ Commissione (Bilancio).

Si esaminano di seguito le sole modifiche introdotte dal Senato oggetto della predetta relazione tecnica nonché le ulteriori modifiche che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 4, commi da 3 a 9
Procedura per la designazione di tre candidati al posto di procuratore europeo

La norma sostituisce il comma 4 dell'articolo in esame che, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, disciplinava la procedura per la designazione di tre candidati al posto di procuratore europeo nelle more dell'attuazione della delega recata dall'articolo in oggetto[1] (commi da 4 a 7). La nuova formulazione proposta prevede, tra l'altro:

- la soppressione della disposizione secondo cui il trattamento economico complessivamente spettante al magistrato nominato procuratore europeo, computando anche l'eventuale trattamento o rimborso di spese a carico dell'EPPO, non può eccedere i limiti previsti per i pubblici dipendenti italiani[2] (comma 3);
- che al magistrato nominato procuratore europeo non si applichino le norme che limitano il periodo temporale di collocamento fuori ruolo dei magistrati (comma 9).

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento alla soppressione della norma che prevedeva che il trattamento economico complessivamente spettante al magistrato nominato procuratore europeo - computando anche l'eventuale trattamento o rimborso di spese a carico dell'EPPO - non potesse eccedere i limiti previsti per i pubblici dipendenti italiani, si rileva che all'introduzione della stessa non erano stati ascritti effetti di minore spesa. Inoltre, la soppressione dell'innovazione normativa non muta la situazione prevista a legislazione vigente: dalla modifica non sembrano pertanto derivare effetti di maggiore spesa. In proposito appare comunque utile acquisire una conferma.

Nulla da osservare con riguardo alla disposizione che stabilisce che al magistrato nominato procuratore europeo non si applichino le norme che limitano il periodo temporale di collocamento fuori ruolo dei magistrati, considerato che la disposizione non incide sul numero di massimo di magistrati che possono essere collocati fuori ruolo che attualmente è fissato a duecento unità ai sensi del decreto legge n. 143/2008.

[1] Per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (EPPO).
[2] Dagli articoli 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 20 e 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

ARTICOLO 6

Adeguamento alla decisione quadro 2002/584/GAI, sul mandato d'arresto europeo

La norma, introdotta dal Senato, delega il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge[3], uno o più decreti legislativi per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alla decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna, apportando le opportune modifiche alla legge n. 69/2005 (comma 1).

I commi 2 e 3 individuano i principi e i criteri direttivi relativi all'esercizio della delega. Vengono, altresì, apportate puntuali modifiche alla legge n. 69/2005 (comma 5).

Dall'esercizio della delega non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti derivanti dalle presenti disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 6).

L'emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, in considerazione dell'inserimento di una clausola di neutralità finanziaria, non si formulano osservazioni nel presupposto dell'effettiva possibilità di dare attuazione alla delega utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie già esistenti a legislazione vigente. In proposito andrebbero acquisiti elementi di valutazione e di conferma.

ARTICOLO 12, comma 3, lett. d) ed e)

Delega in materia di prodotti fitosanitari

Le norme, modificate nel corso dell'esame presso il Senato, recano la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

Le modifiche introdotte dal Senato introducono nuovi criteri direttivi per l'esercizio della delega che stabiliscono che:

- il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo dovrà essere l'autorità competente[4] ad organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività

[3] Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

[4] Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625.

ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a)[5] e c)[6] del regolamento 2017/625 - per i profili privi di impatto sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi ma che possono incidere sulla correttezza e trasparenza delle transazioni commerciali - lettere g)[7], i)[8] e j)[9] del paragrafo 2 dell'articolo 1 dello stesso regolamento, nonché nei settori di cui al medesimo articolo 1, paragrafo 4, lettera a)[10], per gli aspetti relativi ai controlli riguardanti norme di commercializzazione[11] e alle pratiche fraudolente o ingannevoli relative alle norme di commercializzazione[12] [comma 3, lettera d)];

- il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è l'organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati membri nei settori di competenza come individuati alla lettera d) appena descritta [comma 3, lettera e)].

L'emendamento che ha introdotto le modifiche non era corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma in esame attribuisce specifiche funzioni amministrative al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Appare pertanto necessario che il Governo fornisca indicazione degli elementi innovativi rispetto ad attività già attualmente esercitate dal medesimo Ministero in base alla vigente normativa, al fine di chiarire l'impatto organizzativo che lo svolgimento delle attività in esame potrebbe comportare e le eventuali implicazioni di carattere finanziario.

[5] Relativi agli alimenti e alla sicurezza alimentare, all'integrità e alla salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l'informazione dei consumatori, alla fabbricazione e all'uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti.

[6] Relativi ai mangimi e alla sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso di mangimi, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare la salute, gli interessi e l'informazione dei consumatori.

[7] Relativi alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante.

[8] Relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.

[9] Relativi all'uso e all'etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite.

[10] Tale norma richiama il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che reca l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.

[11] Effettuati a norma dell'articolo 89 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

[12] Di cui agli articoli da 73 a 91 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

ARTICOLO 14, comma 1, lettera c)

Attuazione della direttiva (UE) 2018/849, in materia di veicoli fuori uso, pile e accumulatori e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

L'articolo in esame stabilisce principi e criteri direttivi specifici di delega per l'attuazione della direttiva 2018/849 (inserita nell'Allegato A del provvedimento in esame), che modifica le direttive sui veicoli fuori uso (2000/53/CE), su pile e accumulatori (2006/66/CE) e sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (cosiddetti RAEE).

Con riferimento alla riforma del sistema di gestione dei RAEE, di cui al comma 1, lettera *c)*, viene previsto, tra l'altro, il rispetto delle seguenti indicazioni:

- individuare misure per la promozione e semplificazione del riutilizzo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- definire condizioni, requisiti e parametri operativi per gli impianti di trattamento dei RAEE nonché le relative modalità di controllo.

Le modifiche, introdotte dal Senato, intervengono sul comma 1, lettera *c)*, relativo alla riforma del sistema di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), e modificano i principi e criteri direttivi della delega prevedendo quanto segue:

- le misure per la promozione e semplificazione del riutilizzo dei RAEE, devono riguardare anche le loro componenti;
- l'introduzione di misure che favoriscano il ritiro, su base volontaria, "uno contro zero", dei piccolissimi rifiuti RAEE da parte di distributori che non vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE);
- la disciplina del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati immessi sul mercato prima del 12 aprile 2014, anche prevedendo il coinvolgimento dei Sistemi individuali e collettivi di gestione dei RAEE, di cui agli articoli 9 e 10 del D. Lgs. 49/2014.

Gli emendamenti che hanno introdotto le modifiche in esame non sono corredati di **relazione tecnica**.

Si ricorda che la RT relativa al disegno di legge originario, con riferimento all'articolo in esame, rinviava, stante la complessità delle materie oggetto di delega, alle disposizioni contenute nei decreti legislativi la quantificazione degli eventuali oneri e la loro relativa copertura[13].

In merito ai profili di quantificazione, pur tenendo conto che il rinvio alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica (contenuto all'art. 1 del disegno di

[13] Ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 196/2009.

legge in esame) consente di procedere alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura in fase di emanazione dei decreti legislativi, sarebbe utile acquisire elementi per una valutazione del possibile impatto finanziario derivante dall'attuazione dei criteri di delega relativi:

- alla predisposizione di misure per favorire il riutilizzo dei componenti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché il ritiro, su base volontaria, dei piccolissimi rifiuti RAEE (comma 1, lett. c), n. 3) e n. 4);
- alla disciplina del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati immessi sul mercato prima del 12 aprile 2014.

ARTICOLO 16, comma 1, lett. e) e g)
Rifiuti, imballaggi e rifiuti di imballaggio

L'articolo in esame definisce i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2018/851 relativa ai rifiuti e della direttiva (UE) 2018/852 in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio. Tra tali criteri, il comma 1, lettera *e)*, che ha ad oggetto la riforma della disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto, nel testo approvato dalla Camera prevedeva i seguenti:

1) chiarire, tra l'altro, nell'ambito delle operazioni di recupero e di riciclo, quando tali processi comportano una cessazione della qualifica di rifiuto;

2) definire criteri generali al fine di armonizzare nel territorio nazionale la cessazione della qualifica di rifiuto, caso per caso;

3) ridisciplinare le operazioni di recupero relative alle tipologie di rifiuto, in modo da garantire maggiore uniformità di applicazione nell'ambito di differenti procedimenti autorizzatori;

4) semplificare le procedure di adozione dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto a livello nazionale.

La successiva lett. g) riguarda invece tempi e modi di realizzazione degli obiettivi in materia di raccolta e riciclo dei rifiuti urbani.

Le modifiche, introdotte durante l'esame al Senato, intervengono sulla riforma della disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto, ponendo i seguenti principi e criteri direttivi:

- disporre che le autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della disciplina di cui alla presente lettera siano fatte salve e possano essere rinnovate, eventualmente anche al fine dell'adeguamento alle migliori tecnologie disponibili (BAT), unitamente alle autorizzazioni per le quali sia stata presentata l'istanza di rinnovo alla stessa data (*lett. e)*;

- istituire presso il Ministero dell'ambiente un registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208 (autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti), 209 (autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale) e 211 (autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione), e quelle di cui al Titolo III-*bis* della parte seconda del D. Lgs. 152/2006 (Codice ambientale), relativo all'Autorizzazione integrata ambientale (*lett. e)*;
- prevedere l'incentivazione di pratiche di compostaggio di prossimità come quello domestico e di comunità (*lett. g)*.

Le modifiche introdotte non sono corredate di **relazione tecnica**.

Si ricorda che la RT relativa al disegno di legge originario, con riferimento all'articolo in esame , rinviava, stante la complessità delle materie oggetto di delega, alle disposizioni contenute nei decreti legislativi la quantificazione degli eventuali oneri e la relativa copertura[14].

In merito ai profili di quantificazione, pur tenendo conto che il rinvio alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica (contenuto all'art. 1 del disegno di legge in esame) consente di procedere alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura in fase di emanazione dei decreti legislativi, sarebbe utile acquisire elementi per una valutazione riguardo ai possibili oneri derivanti dall'istituzione presso il Ministero dell'ambiente di un registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate (lett. e) nonché dall'introduzione di misure incentivazione di pratiche di compostaggio di prossimità come quello domestico e di comunità (lett. g).

ARTICOLO 22
Delega in materia di codice doganale dell'Unione

La norma – introdotta dal Senato - delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione e al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione.

Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

[14] Ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 196/2009.

Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto ad attuare, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti:

- rivedere le disposizioni legislative in materia doganale, comprese quelle contenute nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43, attraverso la modificazione, l'integrazione, l'abrogazione e il coordinamento formale delle disposizioni vigenti, allo scopo di allinearne il contenuto al quadro giuridico unionale in materia doganale e di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo.

Dall'attuazione dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 5).

Il comma 5 è stato introdotto con un emendamento approvato in Aula (seduta del 30 luglio 2019, n. 139) per recepire una condizione posta dalla Commissione Bilancio del Senato.

La proposta emendativa che ha introdotto l'articolo in esame non è corredata di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che la normativa delegata possa essere applicata con le risorse già previste a legislazione vigente, secondo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo in esame. In proposito appare utile acquisire elementi di valutazione e di conferma.

ARTICOLO 25
Delega in materia di mercato interno del gas naturale

La norma – introdotta dal Senato - detta i principi e criteri direttivi cui deve attenersi il Governo nel recepimento della direttiva (UE) 2019/692 (di seguito indicata, nella presente scheda, come "direttiva del 2019"), relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale. Detta direttiva è stata altresì inserita[15] nell'allegato A, che elenca le direttive da attuare per mezzo di decreti legislativi.

Nell'esercizio della delega, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame (non modificato dal Senato), anche il seguente:

[15] Con il medesimo emendamento

- definire le deroghe previste all'articolo 14 e all'articolo 49-*bis* della direttiva 2009/73/CE (di seguito indicata, nella presente scheda, come "direttiva del 2009") nei limiti stabiliti dalla stessa direttiva, con riferimento ai gasdotti di trasporto tra uno Stato membro e un Paese terzo completati prima del 23 maggio 2019 per le sezioni dei gasdotti di trasporto situate sul territorio nazionale e nelle acque territoriali italiane (comma 1).

La direttiva del 2009 prevede, in particolare, che gli Stati membri dispongano la separazione fra le imprese che operano nel trasporto del gas naturale e le imprese che operano nella distribuzione e nella fornitura (art. 9).

L'articolo 14 della direttiva del 2009, nel testo modificato dalla direttiva del 2019, indica i presupposti al sussistere dei quali uno Stato membro può decidere di non applicare il predetto obbligo di separazione nonché le condizioni e le cautele che, in tal caso, debbono essere osservate.

L'articolo 49-*bis* della direttiva del 2009, inserito dalla direttiva del 2019, riguarda i gasdotti di trasporto tra uno Stato membro e un Paese terzo completati prima del 23 maggio 2019: per tali fattispecie lo Stato membro può - per un massimo di 20 anni e al sussistere di taluni presupposti - derogare (con riferimento alla sezione di gasdotto che passa per il territorio nazionale e le acque territoriali) sia al predetto obbligo di separazione sia a una serie di ulteriori obblighi previsti dalla direttiva del 2009, di carattere ordinamentale e concernenti gli operatori di mercato.

Si rammenta che alle norme di recepimento della direttiva del 2009 nell'ordinamento italiano (D. Lgs. n. 93/2011), ivi incluse quelle derogabili, non sono stati ascritti effetti finanziari.

Dall'attuazione dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 3).

L'emendamento che ha introdotto l'articolo aggiuntivo e inserito la direttiva nell'allegato A non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la norma risulta corredata di una specifica clausola di neutralità e che le deroghe, previste al sussistere dei relativi presupposti, riguardano disposizioni di derivazione europea alle quali non sono stati ascritti effetti finanziari. Non si formulano pertanto osservazioni nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma - dell'effettiva possibilità di dare attuazione alla norma ad invarianza di risorse, come previsto dall'apposita clausola.

Allegato A, n. 25

Delega in materia di efficienza energetica

La modifica introdotta dal Senato include una nuova direttiva nell'allegato A, che reca l'elenco delle direttive da recepire nell'ordinamento nazionale mediante decreto legislativo. in particolare, si tratta della direttiva (UE) 2018/2002, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

La citata direttiva del 2012 è stata recepita con il decreto legislativo n. 102 del 2014, al quale sono stati ascritti effetti finanziari, di carattere oneroso, solo con riferimento agli articoli 5 (Miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione), 8 (Incentivi per le diagnosi energetiche e i sistemi di gestione dell'energia), 13 (programma di informazione e formazione) e 15 (Fondo nazionale per l'efficienza energetica).

La **relazione tecnica** – relativa all'emendamento di iniziativa governativa che ha introdotto la modifica in esame – afferma che, stante la complessità della materia oggetto di delega, le amministrazioni competenti non sono allo stato in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa. La relazione richiama, quindi, l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, in base al quale qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che, in mancanza di criteri specifici di delega e di indicazioni da parte della relazione tecnica, non risulta possibile verificare la possibile portata finanziaria del recepimento della direttiva in questione direttiva (UE) 2018/2002. Pur prendendo atto del rinvio all'art. 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica (contenuto all'art. 1 del disegno di legge in esame), che consente di procedere alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura in fase di emanazione dei decreti legislativi, sarebbe utile acquisire elementi per una valutazione, anche di massima, del possibile impatto finanziario derivante dal recepimento della predetta direttiva.